

gliana in Basilicata, ma studente a Napoli, è stato uno dei più celebrati civilisti, avvocati, deputati al parlamento, che abbia avuto Napoli a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo. Sopra tutto egli è stato un indimenticabile maestro di giovani, divenuti poi a loro volta avvocati e professori, cui per lunghi anni ha impartito le sue lezioni non da « straordinario » o « ordinario » di Università (per quanto avesse vinto vari concorsi altrove), ma da « libero docente », cioè da docente privato munito di autorizzazione ad insegnare in luogo dei professori ufficiali dell'ateneo fredericiano, se ed in quanto gli studenti preferissero iscriversi ai suoi corsi. E gli studenti che ogni anno si iscrivevano alle sue lezioni erano varie centinaia perché, malgrado la sua severità di esaminatore, il suo entusiasmo e la sua efficacia didattica erano quasi leggenda.

Di lui rimane ancor oggi, a Napoli, vivo il ricordo. Gli è dedicata una via. Anzi, di più: ancora si conserva, da una premiata ditta del ramo, il magnifico carro funebre, per traino a sei cavalli, che fu inaugurato in occasione della sua morte e che da allora porta in catalogo il suo nome. Inoltre in università, al primo piano della facoltà giuridica, figura un suo busto in bronzo, che ogni tanto bisogna ripulire (destino) dai baffi rossi che gli studenti vi appongono.

Ebbene, come risulta da un recente volume commemorativo della sua poliedrica attività (*L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, a cura di A. Mazzacane [Napoli, Liguori, 1987] p. 428), Gianturco era uno dei tanti giuristi napoletani del secolo scorso che avevano contatti epistolari cordiali e sconfinata ammirazione per Rudolf Jhering, un grandissimo germanico cui però non starebbe male, per molte e molte consonanze di spirito ch'egli ebbe ed ha tuttora con noi, la cittadinanza onoraria napoletana. Dai *Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen*, editi la prima volta nel 1847, trasse tra l'altro l'ispirazione il Gianturco per pubblicare la sua *Crestomazia di casi giuridici* del 1884 (più volte ristampata, ma rimasta, purtroppo, ferma al primo volume), la quale ha dato l'avvio, in Italia, alla pratica dell'insegnamento casistico integrante quello esegetico o quello sistematico. Una pratica spesso ingiustamente negletta, ma che sta tornando, in questi ultimi tempi, lentamente a fiorire.

POSTILLA SECONDA: LA GIUSTIZIA DEL TURCO.

Si legge sotto il n. 209 (non 289) dei *Ricordi* di Francesco Guic-

* In *Diritto e Giurisprudenza* 73 (1958) 508 s.

ciardini (ed. De Caprariis, in *La letteratura italiana, Storia e testi*, vol. 30 [Milano-Napoli s.d. ma 1953] p. 141) questa amarissima riflessione di quel grande politico e storico (ma forse un po' meno cosciente avvocato e giurista): «Io credo siano manco male le sentenze de' Turchi, le quali si espediscono presto e quasi a caso, che el modo de' giudicî che si usano comunemente tra' Cristiani: perché la lunghezza di questi importa tanto, e per le spese e per i disturbi che si danno a' litiganti, che non nuoce forse manco che facessi la sentenza che s'avesse contro el primo dí. Senza che, se noi presupponiamo le sentenze de' Turchi darsi al buio, ne séguita che — ragguagliato — la metà ne sia giusta; senza che, non forse minore parte ne sono ingiuste di quelle date tra noi, o per la ignoranza o per la malizia de' giudici ».

Il Candian, nel respingere (in *Temi* 1958, 287 ss.) queste malignità del Guicciardini sui « giudicî che si usano comunemente tra' Cristiani », segnala peraltro, *apertis verbis*, una eccezione: la quale sarebbe rappresentata da un recente decreto della Corte di appello di Milano (sez. I, 22 aprile 1958), ch'egli sottopone a fierissima critica (*Una enormità imprescrittibile della Corte di Milano*, ivi). La Corte di Milano, riformando un decreto del Tribunale del 13 febbraio 1958 (riportato egualmente in *Temi* cit.), ha ritenuto inapplicabile (come risulta dalla motivazione) il provvedimento *ex art.* 2409 c.c. di revoca degli amministratori e dei sindaci di una società per azioni, non ravvisando nei molti ed aspri addebiti mossi a costoro la sussistenza, in fatto, degli estremi richiesti dalla legge.

Ha deciso bene la Corte di Milano? Ha deciso male? Malissimo?

Dalla motivazione, che è prevalentemente in fatto, questo non risulta (né potrebbe risultare) con chiarezza, sebbene si sia, obbiettivamente (sopra tutto in base al confronto col decreto del Tribunale), piú portati a criticare, che non ad accogliere, almeno *in toto*, le argomentazioni della Corte.

Tuttavia, non è sotto questo profilo e su questo piano che il Candian attacca, come è suo diritto e dovere di provveduto giurista, il giudicato milanese. Rivolto al « povero lettore » di quel deprecato decreto, egli lo invita concitatamente a scandalizzarsene in ogni senso, culminando in queste testuali parole: « inutile dire che ho a tua disposizione tutto quanto ti occorresse per meglio 'ficcar lo viso a fondo' ».

Queste parole fanno sorgere in me, come forse in ogni altro povero o ricco lettore di *Temi*, il sospetto che il Candian, nell'additare l'« enormità imprescrittibile » della Corte di Milano, non abbia parlato, una volta tanto, *ex cathedra* (e che cattedra, e come degnamente illu-

strata), ma abbia invece reagito in una veste diversa: nella veste cioè dell'avvocato di parte. Il che (se vero) implica che gli elementi offerti dal Candian al lettore per meglio « ficcar lo viso a fondo » non sono quelli dell'altrui, e sopra tutto della sua dottrina, ma son quelli del fatto, della vicenda concreta sottoposta all'esame prima del Tribunale e poi della Corte di Milano. Insomma gli elementi di una fattispecie che, secondo il nostro ordinamento giuridico, sta solo ai giudici di valutare e di decidere.

Mi sia concesso di dire con franchezza che, sebbene io mi renda pienamente conto dello stato d'animo in cui è venuto a trovarsi l'illustre maestro milanese, non sento di poter approvare e apprezzare questo tentativo di svincolamento della causa dai suoi giudici naturali. I casi recenti, e a tutti notissimi, del processo Montesi e di quello del vescovo di Prato ci dicono chiaramente quanto ciò sia socialmente pericoloso. Ma, a prescindere dal pericolo sociale costituito da un invito ai cittadini acché giudichino i loro giudici, vi è sopra tutto, se non erro, da obiettare che non sarebbe giusto, che non è giusto menomare la dignità della magistratura allorché si ritenga che questa, pur non avendo esercitato il suo ministero disonestamente (che è fuor di discussione), lo ha esercitato con leggerezza o superficialità.

Io sono convinto che il Candian, uomo leale e generoso quanto altri mai, non me ne vorrà per la franchezza di questa mia reazione. Una reazione doverosa, perché, sebbene egli vescovo ed io modestissimo suddiacono, sia lui che io siamo del pari sacerdoti della Giustizia (Ulp. D. 1.1.1.1).

E comunque, a lenire la sua (ripeto, spiegabilissima) indignazione per una decisione non conforme al suo avviso, offro al Candian quest'altro frustulo guicciardiniano (*Appendice ai Ricordi*, ediz. citata, n. LI, p. 151): « Infinite sono le varietà delle nature e de' pensieri degli uomini: però non si può immaginare cosa né sí stravagante né sí contro a ragione che non sia secondo el cervello di alcuno. Per questo, quando sentirete dire che altri abbia detto o fatto cosa che non vi parrà verisimile né che possa cadere in concetto d'uomo, non ve ne fate leggiermente beffe, perché quello che non quadra a te né al senso comune degli altri, può facilmente trovare a chi, quanto o tanto, piacerà o parrà ragionevole ».